

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 30 gennaio 2026 in modalità videoconferenza si sono incontrati la SFBM S.p.A., e le RSU dello stabilimento di Jesi, al fine di definire una nuova articolazione dell'orario di lavoro del personale appartenente alla categoria dei **Manutentori** nonché le relative indennità.

Le Parti, dopo ampio e approfondito confronto, convengono quanto segue.

Premesso che:

- il CCNL Energia e Petrolio a decorrere dal 23 luglio 1998 ha fissato per i lavoratori giornalieri l'orario di lavoro settimanale in **37 ore e 40 minuti** con assorbimento delle 6 giornate di riposo compensativo ex articolo 10 comma 3 CCNL del 3/06/1994;
- La Società applica già, anche per il personale degli stabilimenti, un orario settimanale di **37 ore e 40 minuti**, articolato su cinque giorni con turno unico di **7 ore e 32 minuti** giornalieri;
- l'Azienda sta avviando un nuovo servizio in fase di test, finalizzato all'ottimizzazione dei processi interni e alla riduzione dei costi aziendali, anche attraverso un diverso utilizzo degli strumenti contrattuali previsti dalla normativa vigente, ivi inclusi i contratti di somministrazione;
- Le Parti hanno deciso di regolamentare, in via sperimentale, una nuova articolazione dell'orario di lavoro per la sola categoria dei manutentori al fine di garantire la funzionalità degli impianti anche nella fascia oraria 16-20, fermo restando il rispetto dei limiti di orario, dei riposi e delle maggiorazioni previste dal CCNL.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Le parti, tutto ciò premesso, concordano quanto segue:

Art. 1) Articolazione giornaliera dell'orario di lavoro

L'orario di lavoro applicato al personale degli stabilimenti è rigido ed è articolato secondo le modalità che seguono.

La prestazione lavorativa settimanale è pari a 37,40 ore, ripartita su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì con 7,32 minuti giornalieri con una pausa pranzo rigida dalle ore 13:00 alle ore 13:45.

Eventuali minuti di ritardo all'inizio del turno, o di assenza eccedenti la durata dell'orario di pausa pranzo prevista, potranno essere giustificati mediante utilizzo del Conto Ore Individuale (COI); in assenza di disponibilità sul COI, mediante utilizzo delle ferie.

Art. 2) Nuova distribuzione dell'orario di lavoro per i manutentori

A decorrere dal **1° febbraio 2026**, per esigenze operative, viene introdotta una nuova distribuzione dell'orario di lavoro per i soli manutentori, con previsione di turni pomeridiani.

Il turno pomeridiano avrà inizio alle ore 11:43 e terminerà alle ore 20:00 con pausa pranzo dalle ore 13:00 alle ore 13:45.



Ciascun manutentore dovrà garantire **almeno un turno pomeridiano settimanale** con orario **11:43 – 20:00**, secondo una rotazione stabilita dall'Azienda.

Per i manutentori già con mansioni discontinue il turno pomeridiano settimanale avrà inizio alle 10:43 e terminerà alle ore 20:00.

Art. 3) Programmazione dei turni

La programmazione dei turni sarà predisposta dall'Azienda secondo criteri di equa distribuzione tra tutti i manutentori e terrà conto, per quanto possibile, delle esigenze organizzative e della continuità del servizio.

La programmazione dei turni, inoltre, avrà cadenza mensile e sarà comunicata al personale con adeguato preavviso.

Art. 4) Assenze del personale in somministrazione e trattamento economico lavoro straordinario

Qualora, nella fascia oraria **16:00 – 20:00**, si verifichi l'assenza di personale in somministrazione assegnato a operare congiuntamente ai manutentori, l'Azienda potrà richiedere su base esclusivamente volontaria, al personale in forza, non appartenente alla categoria dei manutentori, di garantire la continuità del servizio mediante prestazione di lavoro straordinario.

In tali casi, al personale che svolgerà ore di lavoro straordinario nella fascia **16:17 – 20:00**, oltre alle maggiorazioni già previste dal CCNL Energia e Petrolio, saranno riconosciute anche le seguenti indennità:

- indennità di presenza (**indennità presenza programmata**) pari a € 50 lordi per ciascun turno di lavoro straordinario effettuato, a condizione che l'intero turno (16,17-20) venga completato.
- Ticket Restaurant aggiuntivo del valore di € 11,50 a condizione che l'intero turno (16,17-20) venga completato.

Il ricorso a tale misura avrà carattere eccezionale, sarà limitato alle sole ipotesi di assenza del personale in somministrazione e non costituirà modifica strutturale dell'orario di lavoro ordinario.

Art. 5) Trattamento economico per i manutentori

Le Parti concordano di riconoscere ai manutentori impegnati nel turno pomeridiano un'indennità di presenza (**indennità presenza programmata**) pari a € 50 lordi per ciascun turno effettuato, a condizione che l'intero turno venga completato.

Per i medesimi turni sarà inoltre riconosciuto un ulteriore Ticket Restaurant aggiuntivo del valore di € 11,50, anch'esso erogato esclusivamente in caso di completamento dell'intero turno di lavoro.

L'indennità di presenza (**indennità presenza programmata**) ha natura meramente compensativa e non è utile ai fini del calcolo di TFR, né di qualsiasi altro istituto diretto o indiretto, differito o comunque avente natura retributiva, salvo diversa previsione normativa inderogabile.

Art. 6) Bonus annuale di partecipazione ai turni

Al fine di incentivare la partecipazione attiva e regolare dei manutentori ai turni pomeridiani (11:43 – 20:00), le Parti concordano di riconoscere un bonus annuale ai manutentori che abbiano completato almeno il **60% dei turni programmati** nel corso dell'anno solare al netto di assenze dovute per ferie.

L'importo erogato, a titolo Una tantum, sarà erogato a ciascun manutentore avente diritto, come da tabella che segue:

% Presenza	UT €)
<60%	0
=>60% <80%	1.500
=>80% <90%	2.000
=>90	2.500

Il bonus sarà corrisposto **entro il mese di gennaio dell'anno successivo**, previa verifica della partecipazione ai turni e della regolarità dell'orario di lavoro.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della chiusura dell'anno, il bonus sarà corrisposto in misura proporzionale ai turni effettivamente completati, salvo i casi di dimissioni volontarie senza preavviso o licenziamento per giusta causa.

Art. 7) Sperimentalità dell'intesa

Le Parti riconoscono alla presente intesa carattere sperimentale.

L'accordo sarà oggetto di verifica circa la sua efficacia entro la fine di ciascun anno, senza escludere la possibilità di:

- ritorno alle modalità di svolgimento dell'orario in vigore alla data di sottoscrizione;
- individuazione di nuove e più idonee tipologie di orario di lavoro, coerenti con le esigenze aziendali e con il benessere dei lavoratori.

Il presente accordo, solo per gli argomenti trattati, annulla e sostituisce tutte le precedenti intese e regolamentazioni e ha decorrenza dal **1° febbraio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2026** salvo mantenere tutti gli effetti fino al suo successivo rinnovo, sostituzione o revoca o revisione per mutamenti organizzativi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sfbm spa

Le Rsu della Società



